

Personale. Dalla sezione Lombardia via libera alle progressioni verticali più ampio rispetto a quello di Anci e Viminale

Promozioni libere per tutto il 2010

Per la Corte dei conti i vincoli della riforma Brunetta scattano l'anno prossimo

Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan

■ Sdoganate per tutto il 2010 negli enti locali le progressioni verticali vecchio stile. L'interpretazione, decisamente estensiva, è stata espressa dalla Corte dei conti Lombardia nel parere 375/2010.

Con il Dlgs 150/2009 le progressioni verticali vengono so-

SENZA LIMITI

Secondo la delibera non è nemmeno necessario che i passaggi siano stati inseriti nei programmi già approvati

stituite dalle più "moderne" progressioni di carriera, che presentano vincoli decisamente più restrittivi: accesso alla categoria superiore solo tramite concorso pubblico, con riserva massima del 50% agli interni e necessità del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno. Ma il legislatore non si è accontentato di regolamentare la materia in un

unico articolo, ma ha sentito la necessità di scriverne ben due: l'articolo 24 e l'articolo 62, a modifica dell'articolo 52, comma 1-bis, del Dlgs 165/2001. Con due decorrenze diverse: il primo si applica dal 1° gennaio 2010 mentre il secondo, non essendo specificata alcuna data, dall'entrata in vigore della riforma (15 novembre 2009). Si era quindi aperto il dibattito dottrinale su quale delle due date dovesse prevalere. Dibattito che sembrerebbe oggi anacronistico. L'Anci ha rivitalizzato l'argomento nelle proprie linee interpretative sul Dlgs 150 ritenendo possibili le progressioni verticali vecchio stile per tutto il 2010, in quanto l'applicazione della riforma alle autonomie locali è differita a fine anno, ma a condizione che le stesse fossero state inserite nella programmazione del fabbisogno di personale annuale e triennale adottata alla data di entrata in vigore della riforma. La Corte lombarda si spinge ben oltre le indicazioni dell'Anci, già piuttosto ardite, ritenendo che l'attuazione del nuovo quadro di riferimento previsto per le progres-

sioni di carriera debba essere recepito negli ordinamenti degli enti locali e delle regioni entro il 31 dicembre 2010.

In modo analogo all'Anci si esprime anche il ministero dell'Interno, dipartimento Affari interni e territoriali, evidenziando che le progressioni verticali nella versione ante Dlgs 150 potranno trovare cittadinanza nel 2010 solo se il posto da ricoprire era già previsto in dotazione organica e inserito nel fabbisogno triennale adottato alla data del 31 dicembre 2009.

Sempre secondo la Corte, non è necessario che le progressioni verticali fossero inserite nel fabbisogno approvato prima del 15 novembre scorso, o del 31 dicembre, in quanto «nelle more di tale adeguamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del Dlgs 150/2009». Per meglio supportare la propria posizione, i magistrati contabili ricordano che l'articolo 91, comma 3, del Dlgs 267/2000 in tema di concorsi interni non è stato modificato, e quindi è ancora vigente; il Testo unico, infatti, può essere modifi-

cato solo in forma esplicita.

A questo punto la confusione è totale. Da una parte la dottrina ritiene oggi applicabili le nuove progressioni di carriera, l'Anci proroga le vecchie regole a tutto il 2010 a condizione che fossero programmate al 15 novembre, in modo analogo l'Interno le vincola alla data del 31 dicembre e la Corte lombarda le proroga senza ulteriori limiti. Evidentemente, in questo quadro gli enti risulteranno sostanzialmente liberi di fare quello che ritengono più opportuno, essendo scongiurata la colpa grave. Con un solo "piccolo" problema: in gioco c'è la nullità degli atti adottati.

Ulteriori segnali d'allarme arrivano dai contenziosi in corso: il Tar Lombardia ha concesso la sospensione a progressioni verticali deliberate in data 29 dicembre in quanto ravvisa il *fumus boni iuris* per la mancanza delle preventiva mobilità volontaria ex articolo 30 del Dlgs 165/2001, e la carente garanzia di posti riservati agli esterni. Ovviamente il giudizio definitivo chiarirà meglio il quadro complessivo.

Il balletto

Le nuove regole sulle progressioni orizzontali e le interpretazioni

LE NOVITÀ

GLI ACCESSI ALLA CATEGORIA SUPERIORE

- ✓ Possono avvenire solo tramite concorso
- ✓ Possono essere riservate agli interni per un massimo del 50%
- ✓ Impongono agli interni il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno

LETTURE DIVERSE

L'ARTICOLA

- ✓ Introduce le nuove progressioni verticali senza specificare i termini di decorrenza per gli enti locali

LE VECCHIE REGOLE

- ✓ Le progressioni verticali secondo le vecchie regole possono avvenire anche nel 2010, limitatamente alle posizioni già programmate alla data di entrata in vigore della riforma (15 novembre 2009)

CORTE DEI CONTI SEZIONE LOMBARDA

- ✓ Per tutto il 2010 gli enti locali possono seguire le vecchie regole nelle progressioni verticali